

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI - Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0078993 - 26/04/2011 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ALL'UNIONCAMERE

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

LETTERA CIRCOLARE (via p.e.c.)

OGGETTO: Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare di impresa individuale non artigiana esercente un'attività regolamentata (impiantistica).

Considerati i numerosi quesiti pervenuti da parte di codeste Camere sull'argomento richiamato in oggetto, si è ritenuto opportuno acquisire l'avviso dell'INAIL al riguardo.

Si provvede, pertanto, a trasmettere copia del parere reso dall'INAIL con nota prot. n. 3040 dell'11 gennaio 2011.

IL DIRIGENTE (Marco Maceroni)

Sp/C/Doc/Varie/Varie-AB.368

Via Sallustiana 53, 00187 Roma
Tet 0847055332-5304 Fax 0847055338
marco.maceroni@svitupposeconomico.gov.it
gienmero.spano@avitupposeconomico.ov.it
www.svitupposeconomico.it



DIREZIONE CENTRALE RISCHI Ufficio Tariffe Rif.: Prot. n. 3040 dell'11/01/2011

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCC VNT
REGISTRO UFFICIALE
Prol. n. 0052397 - 22/03/2011 - INGRESSO

## Classificazione D.C. Rischi

Processo: Aziende
Macrostività: Indirizzi normativi/operativi
Attività:
Tipologia: Altro
Fascicolo: anno 2011
Sottofascicolo: Obbligo assicurativo/porume assicur
Calavi di ricerca: Imprenditore non artigiano
Altri attici: No
Milatire: Si

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Div. XXI – Registro delle imprese
Posta certificata:
imp.mccvnt.div21@pec.sviluppoeconomico.gov.it

c.a. dr Marco Maceroni

Mail to: marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

OGGETTO: Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare di impresa individuale non artigiana esercente un'attività regolamentata (impiantistica). Richiesta di parere.

Con la nota evidenziata a margine, pari oggetto, è stato rappresentato il caso, segnalato da un dottore commercialista, del titolare di una impresa individuale che ha denunciato alla Camera di Commercio l'avvio dell'attività di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria delle seguenti tipologie di impianti posti al servizio degli edifici<sup>1</sup> ossia elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione del gas, impianti di sollevamento persone e impianti di protezione antincendio.

Il titolare dell'impresa ha nominato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali abilitanti allo svolgimento delle riferite attività<sup>2</sup> ed ha, poi, richiesto alla Camera di Commercio il riconoscimento dei propri requisiti tecnico-professionali, per essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo tecnico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) del D.M. n. 37/2008.

La Camera di Commercio, però, ha respinto la richiesta, in assenza di assicurazione all'INAIL per la medesima attività.

Ciò sul presupposto che il titolare dell'impresa abbia, in realtà, i requisiti di legge ai fini dell'assicurazione INAIL, in quanto, avendo nominato un "responsabile tecnico" e svolgendo un'attività che implica partecipazione manuale e continuativa all'attività dell'impresa, la Camera di Commercio ritiene che egli sia da assimilare al "coadiuvante del titolare dell'impresa individuale", soggetto all'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto.

Peraltro, sul punto, codesta Direzione ha espresso riserve propendendo "per l'opinione" in base alla quale "non ricorrano nel caso in esame i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo," richiamando le indicazioni fornite alle Sedi con nota prot. n. 9045 del 7/10/2009 con particolare

Art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 3, comma I, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

riguardo all'esclusione dall'obbligo assicurativo dell'artigiano di fatto, in assenza dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalle leggi statali ed anche regionali per l'esercizio di determinate attività che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.<sup>3</sup>

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che la normativa in materia<sup>4</sup> prevede che le ditte iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane sono abilitate ad esercitare le attività regolamentate (in materia di impiantistica) a condizione che l'imprenditore:

- abbia i requisiti tecnico-professionali ex art. 4 D.M. n. 37/2008<sup>5</sup> ovvero, se non ne sia in possesso,
  - individui un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il quale svolge tale funzione per una sola impresa, mentre la sua qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.

Affinché i requisiti professionali posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili all'impresa, è necessario che si configuri un "rapporto di immedesimazione" tra l'impresa ed il responsabile tecnico stesso.

Tale rapporto consiste in una forma di collaborazione stabile e continuativa con la struttura aziendale che consente al responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e le proprie determinazioni, limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività stessa

In tale ottica, avendo acquisito le valutazioni della Direzione Centrale Prestazioni per gli aspetti di competenza, si è dell'avviso che il titolare dell'impresa venga a trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive alle quali la legge ricollega l'insorgenza dell'obbligo assicurativo INAIL.

Infatti, il titolare, "nominato un responsabile tecnico," presta abitualmente la propria opera manuale nell'ambito di una posizione funzionale di subordinazione alle direttive del responsabile tecnico che "opera in nome e per conto dell'impresa" e, conseguentemente, egli può considerarsi soggetto ad un rapporto di dipendenza funzionale nei confronti della stessa struttura aziendale.

Ciò viene ad integrare una fattispecie che presenta spiccate analogie con quella dei coadiuvanti familiari (diversi da coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo che coadiuvando il titolare dell'impresa configurano l'impresa familiare) operanti nel quadro di una collaborazione abituale con il titolare di una impresa (non familiare ex art. 230 bis del Codice Civile) che può dar luogo ad un rapporto di lavoro dipendente o ad un rapporto di tipo societario di subordinazione funzionale alle direttive dell'impresa, in aderenza al principio costantemente affermato dalla

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Artt. 1 e 4 del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Legge n. 443/1985, circolare n. 80/2004 e nota della scrivente prot. n. 9045 del 7/10/2009.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

L'art. 4 del D.M. del 22/01/2008, n. 37 prevede che i requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle amivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di

inserimento per le attivita di cui all'atticolo 1, comma 2, lettera d) e di un anno;
c) titolo o attestato conseguito al sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operato qualificato, in qualità di operato installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo )

giurisprudenza costituzionale della parità di tutela a parità di rischio, come prù volte riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Diversamente, non può condividersi l'opinione tendente ad escludere il titolare dell'impresa dall'obbligo assicurativo, in quanto codesta Direzione fonda tale conclusione su un punto oggetto delle istruzioni diramate alle Sedi con nota prot. n. 9045 del 7/10/2009, riguardante, in realtà, la fattispecie degli "artigiani di fatto" ossia i soggetti che, pur non risultando iscritti all'Albo delle imprese artigiane, svolgano di fatto personalmente ed abitualmente, un'attività oggettivamente artigianale, fattispecie estranea all'oggetto del presente quesito, riferita, invece, ad una figura assimilabile ai familiari coadiuvanti del titolare artigiano.

Ad ulteriore conferma, il commercialista interpellante riferisce che il titolare dell'impresa già opera in qualità di "coadiuvante nell'azienda di famiglia che si occupa di commercio di materiali edili, iscritto nella gestione commercianti ed all'INAIL per la medesima attività".

Quindi, laddove il titolare eserciti, apportando la sua opera manuale, lavorazioni rischiose, nel quadro di una collaborazione tecnica continuativa resa nell'interesse dell'impresa, risulteranno soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. I e 4 del T.U. approvato con DPR n.1124/65, ai fini della ricorrenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dell'Istituto.

In tal caso, troverà applicazione, per analogia, il regime assicurativo previsto per i familiari coadiuvanti del titolare artigiano<sup>6</sup>, soggetti a "premi annuali a persona" in relazione alla retribuzione annua prescelta — non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della "Tariffa artigiani autonomi 2000" (D.M. 1/2/2001).

I premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo.

IL DIRETTORE GENTRALE

I.N.A.I.L. - Direzione Centrale Rischi - P.le G. Pastore, 6 - 00144 ROMA - Tel 06.54873617 06.54873618 - Fax 06.54873800

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Circolare INAIL n. 11/2010 presente nella Banca dati normativa del sito www.inail.it.